



Comune di Pordenone

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE
U.O.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE - PATRIMONIO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE IL RECUPERO CONSERVATIVO DELL'EX BIBLIOTECA CIVICA COME SEDE DI ASSOCIAZIONI MUSICALI"

BANDO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

Con riferimento al bando in oggetto, si pubblicano in forma anonima i quesiti pervenuti e le rispettive risposte

QUESITO N. 3

Con riferimento alla procedura in oggetto e in particolare ai requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti ai partecipanti ai **punti 7.3.2 e 7.3.3**, si chiede di precisare che alla categoria E.22 del D.M. 17/06/2016 può fare riferimento, oltre alla prevista l/e della Legge 143/1949, anche la l/d che in tale norma era relativa a *"Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante, importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali."*

Tale interpretazione in senso più ampio deriva anche dal fatto che, essendo la cat. l/e utilizzata in passato unicamente per compensare prestazioni di arredamento, la mancata estensione alla l/d comporterebbe una notevole restrizione dei possibili partecipanti, contrariamente a quanto normativamente indicato.

La stessa ANAC si è espressa tal senso nelle Linee guida n. 1 sui SAI, al cap. V. Classi, categorie e tariffe professionali, che si riporta per maggiore chiarezza:

"2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal d.m. 17 giugno 2016, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 quali l/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell'art. 14 della l. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria l/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata.

3. Il criterio enunciato al punto 2. deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta."

RISPOSTA AL QUESITO N. 3

La categoria E.22 è stata individuata proprio perché, a differenza della E.21, prevede interventi su edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo 42/2004, come appunto è l'edificio ex Biblioteca.

Per i servizi svolti precedentemente all'entrata in vigore del Decreto 31 ottobre 2013 n. 143, la ristrutturazione che viene presentata in l/d deve essere stata eseguita su edificio vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004.

QUESITO N. 4

Si chiede:

“riguardo al punto 17.2.1 del disciplinare, il numero totale dei servizi è 5 o 4? Di dedurrebbe che fossero 4 sommando i 2 servizi di cui al sub elemento A.1, ai singoli servizi dei sub elemento A.2 e A.3.

Allo stesso punto, più avanti, si prescrive che la documentazione sia riferita a "opere realizzate /ultimate".

Sono a chiedere cosa si intende qui per opere: i servizi svolti o le opere di cui si sono occupati i servizi (oggetto della progettazione)?

Il dubbio viene quando si prevede che possa essere illustrato anche il solo servizio di progettazione dei lavori. In tal caso, se si dovesse documentare un'opera architettonica necessariamente già realizzata, la sua forma finale non dipendere solo dal progettista, ma anche dalla direzione dei lavori (eseguita da altri) e quindi non sarebbe più completamente rappresentativa delle capacità del concorrente.

Che differenza si intende tra opere realizzate ed ultimate? Debbono essere sia realizzate che ultimate o possono essere realizzate e non ultimate e viceversa?”

RISPOSTA AL QUESITO N. 4

Come espressamente e chiaramente indicato negli atti di gara,

“- sub-elemento A.1 - la documentazione di 2 (due) servizi di progettazione e/o direzione lavori espletati ... E.22

- sub-elemento A.2 - la documentazione di 1 (un) servizio di progettazione e/o direzione lavori espletato ... S.03

- sub-elemento A.3 - la documentazione di 1 (un) servizio di progettazione e/o direzione lavori espletato per ciascuna categoria.... IA.02 e IA.03

La somma fa 5, come peraltro indicato al punto 17.2.1

(elemento di valutazione A): descrizione di n. 5 (cinque) servizi realizzati negli ultimi 10 (dieci) Anni”

Trattandosi di selezione per incarico professionale, il requisito riguarda i servizi svolti:

- se di sola progettazione, documentati da estremi di approvazione del progetto (definitivo o esecutivo)
- se di progettazione e direzione lavori o di sola direzione lavori, documentati da estremi di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione

QUESITO N. 5

Vi invio i seguenti quesiti relativi alla documentazione di gara:

- 1) BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - punto E) la copia del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e del Disciplinare di gara devono essere timbrati e sottoscritti per accettazione in ogni pagina; in caso di RTP da costituirsi, da tutti i componenti il raggruppamento;
quesito: si possono firmare e timbrare le 2 copertine dei 2 documenti e "siglare" solamente le altre restanti pagine del documento?
- 2) BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA - punto 17.2.1 (n. 5 servizi realizzati negli ultimi 10 anni);
precisazione: si intende che si debbano presentare n. 2 servizi "sotto il profilo architettonico"; n. 1 servizio "sotto il profilo strutturale"; n.1 servizio **per ciascuna categoria** "sotto il profilo impiantistico";
quesito: è corretto intendere che i 5 servizi da presentare sono la somma di: 2 architettonici, 1 strutturale e 2 impiantistici?
- 3) BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA - punto 17.5
tutta la documentazione tecnica richiesta dal bando, in caso di raggruppamento RTP da costituirsi, deve essere firmata e timbrata in ogni pagina e sottoscritta per esteso da tutti i soggetti costituenti il futuro raggruppamento;

quesito: è sufficiente timbrare e firmare la 1^a pagina di ciascun documento (frontespizio) e "siglare" le restanti altre pagine e firmare solamente "per esteso" la sottoscrizione all'ultima pagina?

4) BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA - punto 17.6

la dichiarazione in cui devono essere specificate le parti di prestazione che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati, deve essere inserita nella BUSTA B;

quesito: questa dichiarazione in carta semplice deve essere inserita a sua volta in un'apposita busta chiusa prima di essere inserita nella BUSTA B? cosa si intende che la "mandataria" deve eseguire le prestazioni in misura prevalente?

Integrazione:

5) BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, punti F), G) e H):

la dicitura al capoverso (**eventuale**) si deve intendere che in questa fase non è obbligatorio consegnare questi documenti?

RISPOSTA A QUESITO N. 5

Punto 1) Si ritiene che la copia del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e del Disciplinare di gara possano essere timbrati e sottoscritti in calce, apponendo la dicitura "Per accettazione integrale delle condizioni e delle clausole riportate nel documento nel suo complesso"

Punto 2) E' corretto intendere che i 5 servizi da presentare sono la somma di: 2 architettonici, 1 strutturale e 2 impiantistici.

Punto 3) E' sufficiente siglare ciascuna pagina e sottoscrivere e apporre i timbri sull'ultima pagina di ciascun documento

Punto 4) Non è necessario che la dichiarazione delle specifiche parti di prestazione che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati sia inserita in una busta chiusa all'interno della busta B. Essa va acclusa al resto della documentazione dell'offerta tecnica.

Con riferimento alla prescrizione relativa all'esecuzione della prestazione in via prevalente da parte della mandataria, come da facoltà riconosciuta alle stazioni appaltanti (vedi Linee Guida ANAC n. 1, punto 2.2.3.1) ha significato letterale.

Punto 5) – i punti F) E H) si riferiscono a Raggruppamenti già costituiti, mentre il punto G) si riferisce a raggruppamenti da costituire. La dicitura (eventuale) deve intendersi in senso letterale. La documentazione va obbligatoriamente presentata in caso di raggruppamento, sia già costituito che da costituire.

D'intesa con il Responsabile Unico del Procedimento
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE P.O.
dott.ssa Alessandra Predonzan